

La guida per le CERTIFICAZIONI VERDI nei PUBBLICI ESERCIZI



🏠 LAVORATORI

- Validità delle certificazioni verdi nei luoghi di lavoro
- Isolamento, quarantena e autosorveglianza
- Sanzioni lavoratori e datori di lavoro
- Ingresso in Italia da un Paese estero

🏠 CLIENTI

- Accesso nei Pubblici Esercizi
- Clienti stranieri
- Come verificare le certificazioni di Stati esteri
- Sanzioni operatori e clienti

		CASISTICHE	TERMINE DI VALIDITÀ	Under 50	Over 50	
SUPER GREEN PASS	VACCINO	COMPLETAMENTO CICLO VACCINALE c.d. "primario" (due dosi su due)	6 mesi dal completamento dello stesso	✓	✓	PER GLI OVER 50 DAL 15 FEBBRAIO 2022
		PRIMA DOSE dei vaccini che ne richiedono due	dal 15° giorno successivo alla somministrazione e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale	✓	✓	
		VACCINO MONODOSE	6 mesi dal 15° giorno successivo alla somministrazione	✓	✓	
		SOMMINISTRAZIONE DELL'UNICA dose per i soggetti che abbiano precedentemente contratto il SARS-CoV-2	6 mesi dalla data di somministrazione	✓	✓	
		DOSE AGGIUNTIVA O BOOSTER	Validità illimitata dalla data di somministrazione	✓	✓	
	GUARIGIONE	AVVENUTA GUARIGIONE	6 mesi dall'avvenuta guarigione	✓	✓	
		Soggetti che abbiano CONTRATTO IL VIRUS SARS-CoV-2 OLTRE IL 14° GIORNO dalla somministrazione della prima dose di vaccino	6 mesi dall'avvenuta guarigione	✓	✓	
		Soggetti che abbiano CONTRATTO IL VIRUS SARS-CoV-2 SUCCESSIVAMENTE al completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo	Validità illimitata dalla data di guarigione	✓	✓	
TEST	TEST MOLECOLARE	72 ore dall'esecuzione del test	✓	✗		
	TEST ANTIGENICO RAPIDO	48 ore dall'esecuzione del test	✓	✗		

ESENZIONI (valevoli per tutti le ipotesi in cui è richiesta la certificazione verde)

1. fino al 28.02.2022 → gli **ESCLUSI DALLA CAMPAGNA VACCINALE** da idonea certificazione medica

Il DPCM del 4.02.2022 ha individuato le specifiche tecniche per trattare in **modalità digitale** le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione che andranno verificate attraverso l'App VerificaC19

2. fino al 28.02.2022 → cittadini che hanno ricevuto in via sperimentale il **VACCINO REITHERA**;

3. fino al 28.02.2021 → i soggetti in possesso di **certificazione di vaccinazione** rilasciata dalla **REPUBBLICA DI SAN MARINO**

4. **MINORI DI 12 ANNI**



	CASISTICHE	MISURA
CONTAGIATO	<p>SOGGETTO NON VACCINATO</p> <p>o con completamento del ciclo vaccinale o guarigione da più di 4 mesi</p>	<p>ISOLAMENTO DI 10 GIORNI</p> <p>se sintomatico, tampone finale – con esito negativo - da effettuare dopo 3 giorni in assenza di sintomi</p>
	<p>SOGGETTO CON BOOSTER</p> <p>o con completamento del ciclo vaccinale da meno di 4 mesi</p>	<p>ISOLAMENTO DI 7 GIORNI</p> <p>se sintomatico, tampone finale – con esito negativo – da effettuare dopo 3 giorni in assenza di sintomi</p>
CONTATTO* STRETTO	<p>nei casi di soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; - asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da più di 4 mesi senza aver ricevuto la dose booster 	<p>QUARANTENA DI 5 GIORNI</p> <p>con obbligo FFP2 per i 5 giorni successivi, con tampone finale, con esito negativo</p>
	<p>nei casi di soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che abbiano ricevuto la dose booster o completato il ciclo vaccinale primario da meno di 4 mesi; - che siano guariti dopo il completamento del ciclo vaccinale primario 	<p>NESSUNA QUARANTENA</p> <p>Autosorveglianza**, con obbligo di FFP2 per 10 giorni</p>
CONTATTO BASSO RISCHIO***	<p>con mascherine chirurgiche o FFP2</p>	<p>NON È PREVISTA LA QUARANTENA</p> <p>ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie</p>



- * Il **CONTATTO STRETTO** (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come ([FAQ](#) MdS): (i) una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; (ii) una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); (iii) una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); (iv) una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; (v) una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; (vi) un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei; (vii) una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19 (sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto).
- ****Monitoraggio sulle proprie condizioni**, alla prima comparsa dei sintomi è richiesto di effettuare un tampone e, se i sintomi persistono dopo il test negativo, ripetere il test al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
- *** Per **CONTATTO A BASSO RISCHIO** si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni ([FAQ](#) MdS): (i) una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti; (ii) una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti; (iii) un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati; (iv) tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.



- Per il **LAVORATORE** che accede ai luoghi di lavoro **SENZA GREEN PASS** è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro*;
- Per il **DATORE DI LAVORO** che non adempie agli obblighi di verifica o che non abbia definito le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro;
- In caso di **REITERATA VIOLAZIONE** la sanzione pecuniaria è raddoppiata;
- E' ammesso il **PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA** ai sensi dell'art. 202 del D.Lgs n. 285/1992, secondo cui il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo. Tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione;
- I **LAVORATORI** che **COMUNICHINO DI NON ESSERE IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE verde Covid-19 O CHE RISULTINO PRIVI DELLA STESSA AL MOMENTO DELL'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO**, sono considerati **ASSENTI INGIUSTIFICATI**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022 e, per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento;
- Dopo il **5° GIORNO DI ASSENZA INGIUSTIFICATA**, il datore di lavoro può **SOSPENDERE** il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

*Alla sanzione amministrativa possono aggiungersi conseguenze disciplinari secondo le previsioni del CCNL applicato



La disciplina relativa all'ingresso in Italia da un paese estero si basa su cinque elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure:

PAESI	ADEMPIMENTI
<p>ELENCO A</p> <p>San Marino, Città del Vaticano</p>	<p>Al momento non sono previste restrizioni</p>
<p>ELENCO B</p> <p>Stati e territori a basso rischio. Al momento, nessuno Stato è in questo elenco.</p>	<p>Al momento non sono previste restrizioni</p>
<p>ELENCO C</p> <p>Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco</p>	<p>Dal 1.02.2022, per le persone che intendano fare ingresso in Italia dopo aver, nei 14 giorni precedenti, soggiornato o transitato in tali stati, non è più necessario sottoporsi a un test molecolare (nelle 48 ore antecedenti) o antigenico rapido (nelle 24 ore precedenti), ma è sufficiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. compilare il Passenger Locator Form; 2. esibire il GREEN PASS BASE (in luogo del c.d. "super green pass") o altra certificazione equipollente*. Occorre quindi esser muniti di un certificato attestante l'avvenuta vaccinazione, guarigione o l'effettuazione di un test molecolare (72 ore) o antigenico rapido (48 ore).
<p>ELENCO D</p> <p>Argentina, Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Canada, Cile, Colombia, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Qatar, Ruanda, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell'isola di Cipro), Repubblica di Corea, Stati Uniti d'America, Uruguay, Taiwan, Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compilare il Passenger Locator Form; 2. esibire la certificazione attestante il COMPLETAMENTO DEL CICLO VACCINALE O VERO O CERTIFICAZIONE EQUIPOLLENTE, emessa a seguito di vaccinazione validata dall'EMA**. In caso di mancata presentazione di tale certificazione per fare ingresso in Italia è necessario: <ul style="list-style-type: none"> - esibire certificazione attestante un TEST molecolare con esito negativo effettuato nelle 72 ore precedenti (48 ore per l'ingresso dal Regno Unito, o un test rapido effettuato nelle 24 ore precedenti - ISOLAMENTO fiduciario e sorveglianza sanitaria per 5 giorni; - ulteriore TEST al termine dell'isolamento; 3. esibire la certificazione attestante un test molecolare con esito negativo effettuato nelle 72 ore precedenti (48 ore per l'ingresso dal Regno Unito e dall'Irlanda del nord), o un test rapido effettuato nelle 24 ore precedenti
<p>ELENCO E</p> <p>Tutti gli Stati e Territori non espressamente menzionati in altri elenchi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compilare il Passenger Locator Form; 2. esibire la certificazione attestante un TEST molecolare con esito negativo effettuato nelle 72 ore precedenti, o un test rapido effettuato nelle 24 ore precedenti; 3. isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni; 4. ulteriore test al termine dell'isolamento



* In caso di MANCATA PRESENTAZIONE DEL GREEN PASS, L'INGRESSO IN ITALIA è consentito solo a condizione di sottoporsi a 5 GIORNI DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO, SEGUITO DA TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO.

** Se si proviene da CANADA, GIAPPONE O USA È POSSIBILE ESIBIRE ANCHE UNA CERTIFICAZIONE DI GUARIGIONE.



REGOLA GENERALE

1 - Per la consumazione all'interno e all'esterno di PIZZERIE, BAR, RISTORANTI GELATERIE ecc. è richiesto il c.d. Super Green Pass (no tampone) ad eccezione del *take away*

➤ MENSE E CATERING continuativo contrattuale è sufficiente il Green Pass ad eccezione delle categorie soggette all'obbligo vaccinale

2 - FESTE ALL'APERTO e AL CHIUSO è richiesto il possesso del Super Green Pass

3 - DISCOTECHES e SALE GIOCHI è necessario il possesso del Super Green Pass

SOGGETTI PROVENIENTI DA UNO STATO ESTERO

I soggetti provenienti da uno stato estero che vogliono accedere a un servizio o un'attività per cui sul territorio nazionale sia previsto l'obbligo del **Super Green Pass** (quindi anche ai Pubblici Esercizi):

- se in possesso di una certificazione rilasciata DA MENO DI 6 MESI attestante l'avvenuta VACCINAZIONE riconosciuta dallo Stato italiano come **EQUIPOLLENTE** o GUARIGIONE, potranno accedere ai P.E. esibendo tale certificazione, senza dover effettuare nessun altro adempimento;
- qualora siano in possesso di un certificato di avvenuta GUARIGIONE o avvenuta VACCINAZIONE con un vaccino autorizzato o riconosciuto come **EQUIVALENTE** in Italia, nel caso in cui siano TRASCORSI PIÙ DI 6 MESI dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, L'ACCESSO È CONSENTITO, PREVIA EFFETTUAZIONE DI UN TEST antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore);
- l'effettuazione del TEST NON È OBBLIGATORIA in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario;
- anche coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini NON AUTORIZZATI O NON RICONOSCIUTI COME EQUIVALENTI IN ITALIA, POSSONO ACCEDERE ai predetti servizi e attività, PREVIA EFFETTUAZIONE DI UN TAMPONE (con la stessa validità temporale di cui sopra).



Focus EQUIPOLLENZA delle certificazioni straniere

▶ **PAESI UE:** le certificazioni verdi (vaccinazione, guarigione, tampone) rilasciate negli Stati Membri sono considerate come EQUIVALENTI a quelle rilasciate dallo Stato Italiano nonché valide ai fini previsti per queste ultime

▶ **PAESI EXTRA UE:**

Ipotesi generale


Con Circolare del 23.09.2021, il Ministero della Salute ha espressamente indicato i vaccini somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere da riconoscere come equipollenti. In particolare, è stato previsto il RICONOSCIMENTO:

- ✓ dei vaccini per i quali il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è lo stesso dell'Unione Europea, indicati espressamente nell'Allegato 1 della medesima circolare;
- ✓ di altri specifici vaccini prodotti su licenza di AstraZeneca

Ipotesi speciali

Fino al 15.03.2022 → sono riconosciute le CERTIFICAZIONI VACCINALI E DI GUARIGIONE rilasciate da **Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord** (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo) e **Stati Uniti d'America**;

Fino al 15.03.2022 → le CERTIFICAZIONI VACCINALI E DI GUARIGIONE rilasciate dalle competenti autorità dello **Stato della Città del Vaticano**



CLIENTI STRANIERI - come si verifica una certificazione verde emessa da uno Stato estero?

CONTROLLI CERTIFICAZIONI STRANIERE RILASCIATE DA MENO DI 6 MESI E RITENUTE EQUIPOLLENTI

1 - PER ALCUNI PAESI ([33](#)) OLTRE A QUELLI DELL'UE: lettura del QR code dall'App VerificaC19 → impostazione «RAFFORZATA»

2 - ALTRI STATI TERZI - controllo certificazione contenente:

- dati anagrafici del titolare;
- dati relativi al vaccino (nome commerciale);
- data/e di somministrazione del vaccino;
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Sono accettati certificati in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco, i certificati redatti in altre lingue dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata.

Qualora si verificassero dei problemi tecnici di lettura del certificato digitale, si dovrà procedere con la verifica cartacea

CERTIFICAZIONI STRANIERE CON PIÙ DI 6 MESI O NON RICONOSCIUTE

- TAMPONE - in attesa di chiarimenti da parte del Governo - è ragionevole ritenere che, se effettuato in Italia, il controllo possa avvenire con lettura del QR code dall'App Verifica C19 → impostazione «BASE»



OPERATORI

L'OMESSO CONTROLLO delle certificazioni da parte del titolare o il gestore del Pubblico Esercizio (o un suo delegato con atto formale) comporta:

- una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro
- e a partire dalla terza violazione, la SANZIONE ACCESSORIA DELLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DA 1 A 10 GIORNI.

CLIENTI

L'accesso da parte della clientela a un Pubblico Esercizio in violazione della normativa sulle certificazioni verdi comporta:

- una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro





FEDERAZIONE
ITALIANA
PUBBLICI
ESERCIZI



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Per maggiori informazioni, contatta la tua Associazione di riferimento.

fipe.it